

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

**Procedimenti n. 8-9/FIH/2020**

**DECISIONE n. 4/2021**

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)
- Avv. Daniela De Tommaso (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente effettivo)

previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

**Svolgimento del giudizio**

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, anche più semplicemente RdG FIH 2017), del 28 dicembre 2020, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **William Grivel**, in qualità di tesserato quale dirigente della ASD SH Paolo Bonomi e quale tecnico << *per aver pubblicato, in data 13 agosto 2020, un post dal titolo "mente anche nelle dichiarazioni ufficiali" contenente le seguenti affermazioni riferite al Presidente pro tempore Prof. Sergio Mignardi "la bugia e l'inganno hanno una data di scadenza e tutto alla fine si scopre. Nel frattempo, la fiducia muore, per sempre. Puoi ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo. Ma non puoi ingannare molte persone per molto tempo. "(Abraham Lincoln)" unitamente al contesto grafico in cui è riportata una fotografia del Presidente pro tempore Mignardi*>>, con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca

dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Il presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 07.01.2021, fissava l'udienza di discussione per il 25 febbraio 2021.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.

A seguito delle dimissioni del Presidente del Tribunale federale e della conseguente sospensione di tutti i procedimenti in corso fino alla ricomposizione del Collegio giudicante, la trattazione del presente procedimento veniva nuovamente fissata dal nuovo Presidente del Tribunale alla data del 20.05.2021.

A tale udienza, tenutasi in modalità di videoconferenza, sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Sergio Lauro, nonché l'Avv. Flavio La Gioia in qualità di difensore regolarmente costituito del sig. William Grivel, il quale chiedeva breve rinvio del procedimento per poter conferire con il proprio assistito in ordine ad una possibile ipotesi di definizione con rito alternativo del presente procedimento.

Il Tribunale rinviava la trattazione alla data del 26.05.2021.

A tale udienza, preliminarmente, il Tribunale federale su istanza dell'avv. La Gioia, nulla opponendo il Procuratore Federale, riuniva il procedimento n. 9FIH2020, la cui trattazione era fissata in pari data, al presente procedimento n.8FIH2020 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Infatti, nel procedimento n. 9FIH2020 il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, R.diG. FIH 2017, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **William Grivel**, in qualità di tesserato quale dirigente della ASD SH Paolo Bonomi e quale tecnico << *per aver pubblicato, in data 24 agosto 2020, un post dal titolo "HOCKEISTI RIPASSATE LA STORIA E RIFLETTETE" sulla sua pagina*

*facebook personale, contenente le seguenti affermazioni: “una commissione nominata da Mignardi (sulla cui regolare costituzione si potrebbe eccepire) decide di interpretare in maniera arbitraria l'uso della virgola nell'art. 54 dello Statuto federale [...]; Se non fosse che stiamo parlando della FIH della trasparenza, di quella che cambia le regole dei NOC a campionati iniziati sanando la posizione irregolare di un giocatore del club del vice presidente federale, verrebbe da pensare che sia stato tutto organizzato in maniera macchiavellica; Bene se siete arrivati fin qui, avete capito perfettamente dove poter leggere la verità...e se non lo avete capito o siete totalmente scemi o avete interesse a non capire ed in ambi i casi NON SIETE DELLE BELLE PERSONE” quest'ultima affermazione riportata nella versione originaria e poi successivamente modificata in “ Bene se siete arrivati fin qui, avete capito perfettamente dove poter leggere la verità... e se non lo avete capito o siete totalmente scemi ed accecati dall'odio fomentato dalle mezze verità del giornalista o avete interesse a non capire ed in ambi i casi fatevi delle domande quando vi guardate allo specchio”>>*, con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH vigente, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Il Procuratore federale ha illustrato quindi entrambi gli atti di deferimento ed i motivi della contestazione disciplinare.

La difesa dell'incolpato si è riportata alle proprie memorie difensive concludendo per l'assoluzione dell'incolpato, ovvero, in subordine, per l'applicazione del minimo edittale.

Esaurita la discussione, il Procuratore federale formulava le seguenti richieste sanzionatorie: ai sensi dell'art. 57 Regolamento di Giustizia chiedeva applicarsi 1 mese in totale di sospensione da ogni attività federale con diffida.

### Motivi della decisione

L'atto di deferimento a giudizio è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Deve ritenersi acclarata la riferibilità all'incolpato delle frasi pubblicate sulla propria pagina facebook ed oggetto del deferimento n. 8 della Procura federale: il contenuto delle dichiarazioni, il contesto grafico che riporta la fotografia del Prof. Sergio Mignardi in calce al post non lasciano infatti dubitare che siano direttamente indirizzate al Presidente Federale. Al riguardo le argomentazioni difensive si basano essenzialmente sull'irrelevanza dei fatti contestati che non sarebbero connotati da una portata offensiva nei confronti del Presidente federale Prof. Mignardi e al quale non sarebbero direttamente riferibili e, comunque, non incompatibili con il concetto di lealtà e correttezza sportiva, ricadendo nel più generale diritto di critica e nei limiti del *fair play*.

Questo Collegio che ha già avuto modo di pronunciarsi su casi simili, ritiene che la condotta posta in essere dal sig. William Grivel, non sia conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e che l'espressione utilizzata *“mente anche nelle dichiarazioni ufficiali. La bugia e l'inganno hanno una data di scadenza e tutto alla fine si scopre. Nel frattempo, la fiducia muore, per sempre”*, sia chiaramente tesa a screditare l'immagine del Presidente federale all'interno di una campagna elettorale che vedeva lo stesso Mignardi ricandidato alla Presidenza della Federazione Italiana Hockey.

E' evidente che il sig. William Grivel abbia travalicato i limiti del legittimo diritto di critica all'operato del Presidente Federale e che le frasi utilizzate siano lesive dell'onore e della reputazione del soggetto a cui vengono rivolte. Tra l'altro è lo stesso incolpato a sottolineare come le presunte bugie siano state pronunciate dal Prof. Mignardi in *“dichiarazioni ufficiali”*, con ciò rendendo ancora più gravi ed ingiuriose della reputazione altrui le espressioni utilizzate.

Non si è trattato di esprimere il proprio legittimo diritto di critica bensì della pubblicazione di un messaggio facebook altamente offensivo che, seppur dev'essere inquadrato nel contesto della campagna elettorale per le elezioni a Presidente della Federhockey, non può certamente ritenersi un comportamento giustificabile. Trattasi infatti di affermazioni gratuite e del tutto immotivate con un'elevata potenzialità lesiva in relazione ai fatti attribuiti al Mignardi stesso. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni e decampa, quindi, nell'abuso di diritto, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio fine a sé stesso.

Allo stesso modo, seppur in termini diversi, dev'essere inquadrato il lunghissimo post facebook di cui al deferimento n. 9 della Procura Federale che è pacificamente riferibile al sig. William Grivel per sua stessa ammissione, in cui, l'incolpato, travalicando ancora una volta il legittimo diritto di critica non si limita a contestare l'operato della Federazione e dei propri organi, bensì a ritenerli -neppure troppo velatamente- strumentali e funzionali all'esclusione del candidato Ermanno Silvano dalla competizione elettorale e, quindi, alla rielezione del Prof. Mignardi alla Presidenza della Federazione Italiana Hockey.

E', dunque, evidente il tenore manifestamente e volutamente denigratorio dell'operato dei destinatari del messaggio.

La violazione di cui all'art. 1, commi 1 e 3 e art. 57, c.1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH in relazione agli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, si configura ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del suo diritto di critica (che chiaramente l'ordinamento riconosce, garantisce e tutela) trasmodi in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni di carattere vago, volte al mero discredito dei destinatari e del loro operato.

Quanto al requisito di pubblicità del messaggio e della sua portata comunicativa, la Giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di soggetti (Cass. Pen. n. 50/2016, n. 8482/2017 e n. 37737/2019).

In ragione di quanto sopra si ritiene che la condotta del sig. William Grivel vada certamente sanzionata.

Nella determinazione della misura della sanzione da applicare, questo Tribunale non può non tenere conto che la pubblicazione dei ripetuti post da parte del sig. William Grivel, per i quali sta ancora scontando una squalifica di nove mesi di sospensione da ogni attività federale, è avvenuta in un contesto elettorale esasperato che ha decisamente surriscaldato gli animi dei protagonisti ed è stato appunto caratterizzato da ricorsi elettorali continui e dichiarazioni spesso sopra le righe.

In tale contesto, appare evidente che i continui post pubblicati sulla propria pagina facebook da parte del sig. William Grivel, poste in essere tutti nel sopracitato periodo di competizione elettorale e, quindi, in continuazione, lo hanno portato a commettere più volte la stessa violazione contestata dalla Procura in esecuzione del medesimo fine che, come detto, ha travalicato il proprio legittimo diritto di critica in più di un'occasione.

Per tutto quanto innanzi esposto, questo tribunale ritiene congrua la sanzione di giorni trenta per violazione dell'art. 57, comma 1, R.diG. FIH, cui però andranno aggiunti giorni 5 (cinque) per le aggravanti di cui all'art. 38 lettere f) e l) del R.diG. FIH, che si rilevano certamente sussistenti, giorni 5 (cinque) per la recidiva contestata ex art. 45 del R.diG. FIH ed ulteriori

giorni 5 (cinque) ex art. 44 R.diG. FIH, il tutto per complessivi giorni 45 (quarantacinque) di sospensione.


**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sui procedimenti riuniti in oggetto, dichiara la responsabilità del sig. William Grivel in qualità di tesserato come dirigente della ASD SH Bonomi e come tecnico, in relazione agli addebiti contestati e, per l'effetto, lo condanna a giorni 30 (trenta), oltre a giorni 5 (cinque) per le aggravanti di cui all'art. 38 lettere f) e l) del R.diG. FIH, giorni 5 (cinque) per la recidiva contestata ex art. 45 del R.diG. FIH e giorni 5 (cinque) ex art. 44 R.diG. FIH, e così per complessivi giorni 45 (quarantacinque) di sospensione da ogni attività federale.

Così deciso in Roma il 26 maggio - 03 giugno 2021

**Il Presidente**

Avv. Maria Grazia Martinelli



**Il Componente effettivo**

F.to Avv. Daniela De Tommaso

**Il Componente effettivo**

F.to Avv. Luigi Tocci

---

Per la pubblicazione  
Roma, 04 giugno 2021



Il Segretario Generale  
Cinzia Profeta